

VERIFICA DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso i seguenti verbali:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima nella tornata pubblica del dì 8 febbraio 1871 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor ingegnere Giovanni Marzano, nel collegio di Avezzano, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità di voti. »

Se non vi sono opposizioni, questa elezione s'intenderà approvata.

« La Giunta per le elezioni :

« Visti gli atti della elezione del collegio di Carpi in persona del colonnello Antonio Araldi;

« Visti i reclami e documenti prodotti intorno alla votazione di ballottaggio in una delle sezioni di detto collegio, cioè in quella di Novi;

« Sentita in pubblica udienza la relazione del deputato Bortolucci;

« Ritenuto che le irregolarità opposte a questa elezione si riferiscono unicamente alle operazioni di ballottaggio nella sezione di Novi, mentre le operazioni delle altre quattro sezioni non presentano, anche a senso dei protestanti, alcuna eccezione in contrario alla loro regolarità;

« Ritenuto che, quand'anche in ipotesi si ammettano le pretese irregolarità nella sezione di Novi, e si tengano per nulle le relative operazioni, risulta ciò nonostante che il colonnello Araldi riportò sempre un maggior numero di voti sopra il suo competitore generale Pescetto, per cui doveva essere, come lo fu, proclamato deputato del suddetto collegio;

« Per questi motivi;

« La Giunta a maggioranza di voti,

« Concluse doversi proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Carpi in persona del colonnello Antonio Araldi.

« Così deliberato il giorno 8 febbraio 1871. »

Se non vi sono opposizioni le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione di questa elezione, si intenderanno approvate.

« La Giunta per le elezioni:

Visti gli atti della elezione del collegio di Badia numero 458;

« Udita in seduta pubblica la relazione del deputato Puccioni;

« Considerando che l'ufficio principale del collegio con manifesta violazione del debito suo si astenne dal proclamare l'esito della votazione e la elezione del deputato;

« Considerando che dagli atti risulta che il cavaliere Luigi Bosi ottenne nella votazione di ballottaggio 311 (trecento undici voti) e il signor avvocato Cesare Cavallini ne conseguì 308 (trecento otto);

« Considerando che regolarmente l'ufficio della sezione secondaria di Massa Superiore giudicò valida e attribuì al candidato Luigi Bosi la scheda contenente il nome *dottore Giacomo Bosi*; trattavasi infatti di una votazione di ballottaggio e la giurisprudenza della Giunta e della Camera ha omai stabilito che siavi sufficiente indicazione in quelle schede le quali contengono il cognome del candidato, anco se per avventura il nome del medesimo è errato;

« Considerando che irrilevante è il fatto che il sindaco di Badia denuncia alla Camera, che cioè l'appello degli elettori del comune di Melara fu compiuto sopra una lista contenente n° 71 elettori, mentre il prefetto della provincia di Rovigo con il suo decreto del 22 ottobre 1870 ordinò radiarsi dalla lista medesima il nome di due elettori, e così ridursi a 69 il numero di coloro aventi diritto all'elettorato in quel comune. È certo che le liste sulle quali si fece l'appello corrispondono esattamente a quella che il Consiglio comunale aveva approvata in n° 71 elettori; ma poichè è del pari certo che quei due che il prefetto cassò dalla medesima non si presentarono il 15 e il 22 gennaio alle urne, e poichè è indubitato che due soli elettori di quel comune votarono (facendo di ciò fede gli esemplari delle liste sui quali il segretario e uno scrutatore apponevano il loro nome di fronte ai votanti) e che quei due elettori Pastorelli Domenico e Pastorelli Giovanni Maria sono iscritti ai numeri 43 e 45 della lista originale; così è evidente la niuna influenza del fatto denunciato nella elezione;

« Considerando che ad alterare il risultato della votazione, e renderla nulla non vale neppure l'altro fatto, in considerazione del quale l'ufficio definitivo della sezione principale si credè autorizzato ad astenersi dalla proclamazione del deputato;

« Ed invero il verbale che attesta delle operazioni elettorali della sezione di Badia non fa cenno di alcuna protesta, nè di qualsiasi irregolarità avvenuta nella votazione; e i protestanti stessi Fadin Luigi e Lavezzo Luigi concordano che essi essendosi presentati per votare e avendo udito dal presidente dell'ufficio che dalle liste di controllo risultava che dai due iscritti portanti quel nome e quel cognome era stato già dato il voto, si acquietarono a tale dichiarazione, e uscirono dalla sala senza reclamare l'esercizio del diritto che essi dicevano loro competere ed affermavano da altri illegittimamente in loro vece essere stato esercitato;

« Ora la Giunta ha dovuto tenere conto di questo contegno dei due reclamanti, e confrontandolo poi con quello posteriormente da essi seguito si è dovuta convincere che solo si decisero a insistere sull'esercizio